



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 21/09/2021

### FATTO

1. Parte ricorrente afferma di essere intestataria di n. 12 BFP della serie "Q/P" sottoscritti in data 06.11.1986 e di aver ricevuto il rimborso dei titoli per un valore inferiore rispetto a quello spettante a termini dei rendimenti riportati sul retro di ciascun titolo. Sostiene, in particolare, che l'intermediario, per il periodo dal 21° al 30° anno, deve ancora rimborsare "le ulteriori somme di € 4.954,75 per ognuno dei primi dieci buoni suindicati, € 3.576,50 per l'undicesimo ed € 3.366,65 per il dodicesimo". Chiede pertanto il rimborso dei predetti importi.

2. L'intermediario resistente, con le proprie controdeduzioni, chiede al Collegio di dichiarare l'irricevibilità del presente ricorso in quanto, né in sede di reclamo prodromico, né in sede di ricorso, è stata mai prodotta copia fronte retro dei buoni di cui trattasi. A sostegno di quanto affermato allega copia della risposta al reclamo inviata alla parte ricorrente dove si richiedeva di inviare la copia dei buoni in contestazione. Precisa che alla data odierna non ha ricevuto quanto richiesto e ritiene pertanto che la suddetta carenza documentale non permetta di predisporre adeguate e puntuali memorie difensive.

Per i motivi summenzionati parte resistente chiede che venga dichiarata l'irricevibilità del ricorso.

3. Nelle successive repliche, parte ricorrente osserva che, con nota del 6.07.2020, l'intermediario richiedeva copia fronte retro dei buoni oggetto di reclamo. Afferma di avere riscontrato tale richiesta con nota del 4.08.2020, inviando copia fronte retro dei buoni. Rileva di avere depositato agli atti di codesto ABF copia della predetta nota del 4.08.2020. Ne ricava che l'affermazione dell'intermediario, circa il fatto di non aver ricevuto la copia dei buoni, non è fondata.

Parte ricorrente insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

4. Il Collegio ABF di Roma, nella seduta del 22.07.2021, ha rivolto alle parti la seguente richiesta di integrazione istruttoria:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*“Il Collegio dispone che le parti, entro 15 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, depositino copia dei BFP oggetto del ricorso”.*

5. In data 30.07.2021, parte ricorrente ha prodotto la documentazione richiesta.

## DIRITTO

1. La presente controversia verte sull'individuazione del criterio di calcolo e, quindi, dei tassi di computo del rendimento di n. 12 Buoni Fruttiferi Postali della serie “Q/P”, emessi in data 06.11.1986. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dei rendimenti originariamente stampigliati sul retro dei titoli, con particolare riguardo all'ultimo decennio.

La questione sollevata dalla parte ricorrente si pone in considerazione della parziale divergenza tra quanto previsto sui titoli e quanto disposto dal d.m. 13 giugno 1986, emanato al fine di regolare, tra l'altro, il rendimento dei BFP della serie “Q”, emessi a partire dal giugno 1986. In particolare, parte ricorrente ritiene che il rendimento dei buoni, per il periodo relativo agli anni dal ventunesimo al trentesimo, vada calcolato applicando non i criteri di rendimento previsti dal richiamato decreto ministeriale (propri della serie “Q”), bensì quelli stampati sui moduli cartacei utilizzati al momento dell'emissione (relativi alla serie “P”).

2. Al riguardo, va rilevato che, in relazione ai titoli emessi dopo il d.m. 13 giugno 1986, intervenuto a modificare i criteri di rendimento dei Buoni Fruttiferi Postali, è orientamento costante di questo Arbitro quello secondo cui va data rilevanza a quanto previsto dal titolo, con la conseguenza che le condizioni emergenti dalla scritturazione sullo stesso sono destinate a prevalere quando il titolo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione del provvedimento ministeriale modificativo dei tassi (cfr. Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018 e n. 8814/2017).

Va anche detto che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti – come avvenuto nel caso in esame – non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, purché il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale, che recita: «Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi».

3. Con riferimento ai buoni oggetto del presente ricorso, su ciascuno di essi risulta stampigliata l'indicazione della “serie Q/P” (sul fronte) e dei relativi rendimenti (sul retro). Tuttavia, la stampigliatura contenente i nuovi tassi della serie “Q” nulla prevede in relazione al periodo successivo al ventesimo anno.

4. Per i Buoni Fruttiferi Postali emessi successivamente al d.m. 13 giugno 1986, l'orientamento di questo Arbitro (e di questo Collegio) – inaugurato dalla decisione del Collegio di coordinamento n. 5676 dell'8.11.2013 – è volto a ritenere legittimo l'affidamento riposto dal cliente in merito all'applicabilità dei criteri di rimborso previsti sul titolo. In particolare, il vincolo contrattuale tra l'emittente e il sottoscrittore dei titoli si perfeziona in relazione al testo dei buoni fruttiferi risultante al momento della sottoscrizione e le condizioni relative al pagamento degli interessi, che l'amministrazione postale è tenuta a osservare, non possono che essere quelle rese note al sottoscrittore mediante il predetto testo. Si ritiene pertanto che, qualora il buono fruttifero sia stato emesso successivamente all'emanazione del decreto ministeriale modificativo dei tassi, il sottoscrittore abbia potuto legittimamente fare affidamento sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale legittimo affidamento meriti di essere tutelato, facendo applicazione delle condizioni riportate sul titolo stesso. L'intermediario che non ha provveduto a modificare le risultanze



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

scritturali del titolo, sulla base del più volte richiamato decreto ministeriale, anche in relazione al periodo intercorrente fra il ventunesimo e il trentesimo anno va considerato negligente, con la conseguenza che, per tale periodo, il rimborso dovrà avvenire secondo i tassi originari riportati sul titolo (in tal senso v., per esempio, Collegio di Roma, decisioni n. 15200/2018, n. 19053/2018 e n. 2382/2018; Collegio di Torino, decisione n. 3226/2018 e n. 14480/2017). Sulla stessa linea si è, del resto, espressa la Corte di Cassazione, sez. un., nella sentenza n. 13979/2007, affermando che: «La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni».

Da ultimo, l'orientamento in questione ha trovato conferma nella decisione del Collegio di coordinamento n. 6142 del 3.04.2020, che l'ha ritenuto non scalfito «*dalla più recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un., 11.2.2019, n. 3963) (...). Questa, difatti, ha sì ribadito il principio, già recato dall'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973 ("Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con Decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie") per cui il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali; ma ciò, appunto, in quanto, e solo in quanto, si tratti di provvedimenti successivi alla sottoscrizione».*

5. Alla luce di quanto rilevato e tenuto conto che – come risulta agli atti – i buoni in questione sono stati già rimborsati, il Collegio accoglie il ricorso riconoscendo alla parte ricorrente il diritto ad ottenere la liquidazione degli interessi, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno, secondo le condizioni riportate sul retro dei buoni e detratto quanto già ricevuto a titolo di rimborso con riferimento al medesimo periodo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**La decisione è stata assunta all'unanimità.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FERNANDO GRECO